

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie. . . . .	5891
Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima. . . . .	5892

La seduta comincia alle 10.

PASCALÉ, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Come la Camera rammenta, eravamo rimasti alla discussione dell'articolo 106, sul quale la discussione era stata sospesa su proposta dell'onorevole Modigliani, dando incarico alla Commissione di compilare un emendamento, che potesse meglio servire di base alla discussione.

Il comma primo dell'articolo 106, è già stato approvato. La Commissione, in adempimento all'incarico affidatole dalla Camera, ha proposto il testo che segue per il secondo comma dell'articolo 106:

« Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale proprio, fino alla concorrenza di un terzo, computando le frazioni come unità.

« Nella scelta dei due terzi del personale che non saranno sostituiti, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

« L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111 ».

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

UBERTI, *relatore*. Accogliendo l'invito della Camera di trovare una formula intermedia, tra quelle che erano le due opinioni contrastanti sul secondo comma dell'articolo 106, formula che desse una qualche ga-

ranzia a quella parte di personale che venisse licenziato per il trasporto dalla esattoria precedente nella nuova assunta del personale della prima esattoria che consentisse di essere trasferito, la Commissione si è trovata d'accordo nella formula testè letta.

Essa contempera il criterio su cui si fondava il secondo comma dell'articolo 106 così come era proposto, di voler cioè permettere all'esattore di un'altra esattoria, che ne assumeva una nuova, di portare dalla vecchia e di sostituire nella nuova esattoria quella parte di personale, fino alla misura di un terzo, sulla quale egli riponeva maggiore fiducia, con le preoccupazioni sollevate in questa Camera nella precedente seduta, che cioè in quella parte di personale che potesse venire sostituito e licenziato vi fossero di quelli licenziati per ragioni meno obbiettive, per ragioni di rappresaglia perchè promotori o esponenti dell'organizzazione di categoria.

La formula proposta, mentre mantiene ragionevolmente quella prima ragione del comma, toglie di mezzo queste legittime preoccupazioni, affermando i criteri oggettivi di cui si deve tener conto nello scegliere la parte di personale che deve essere conservata in servizio fino al minimo di due terzi, e la parte di personale che può essere licenziata fino al massimo di un terzo, eriteri di capacità, di anzianità, di carico di famiglia.

Per modo che, se quella parte di personale che venisse licenziata avesse nondimeno i requisiti della maggior capacità, della maggiore anzianità e del carico di famiglia, essa avrebbe diritto di ricorrere per ingiustificato licenziamento, perchè come fondato su quei criteri obbiettivi, e quindi in presunzione di quella rappresaglia che ha preoccupato la Camera.

Pertanto l'emendamento proposto rappresenta quel giusto temperamento che la Commissione ha trovato per conciliare i due punti di vista secondo l'invito della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Lo accetto.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei sapere perchè c'è quel « non » nel secondo a capo dell'emendamento, e precisamente là dove si parla dei due terzi del personale che non saranno sostituiti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.